

*Sovraindebitamento, cessione del quinto e riformulazione dell'adempimento al pari degli altri creditori chirografari*

Tribunale di Grosseto, Sentenza del 9 maggio 2017. Est. Claudia Frosini.

**Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio e da delega di pagamento del “doppio” quinto**

*Il sovraindebitato è dipendente pubblico, che nel 2008 aveva contratto, per esigenze familiari, finanziamenti con ammortamento pluriennale, le cui rate erano compatibili con il reddito familiare. Successivamente la moglie aveva subito un incidente stradale, con conseguenze psicofisiche diventate croniche. Spese per motivi di salute, perdita del reddito della signora, rinnovo dei finanziamenti (con aggravio di commissioni), di cui uno assistito dalla cessione del quinto dello stipendio ed un altro da delega di pagamento di ulteriore quinto. A fine 2015 fu depositato ricorso per accedere alla procedura di sovraindebitamento.*

*A maggio 2017 omologa: “la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un’eventuale riformulazione dell’adempimento al pari degli altri creditori chirografari”.*

*(Massima a cura di Giovanni Matteucci – Riproduzione riservata)*

Grosseto, 9.5.2017

Tribunale di Grosseto

n. .... / ....

Il giudice, dott.ssa Claudia Frosini, in ordine al piano del consumatore proposto da MdM in data 27 maggio 2016, modificato ed integrato in data 20 gennaio 2017, osserva quanto segue.

Il signor MdM risulta avere un’esposizione debitoria pari ad € 67.783,18 con i seguenti creditori:

- € 38.612,94 con Finanziaria A [cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento del quinto];
- € 20.659,14 con Banca;
- € 5.792,79 con Finanziaria B;
- € 476,00 oltre sanzioni per bollo auto (credito privilegiato);

- € 1.242,31 per cartella esattoriale del comune di Palermo (credito privilegiato, già rateizzato in 24 mesi con importo di € 52,00);
- € 1.000,00 per assistenza legale dell'avvocato ... (credito privilegiato);
- compenso per l'organismo di composizione della crisi (credito privilegiato da liquidare).
- Il signor MdM è titolare di un rapporto lavorativo con l'Esercito Italiano ed è in servizio presso il ... , in forza del quale percepisce un reddito mensile netto di € 1.920,00 circa. Non ha altri redditi e non è titolare di beni immobili e mobili ad eccezione di un'autovettura Clio del 2005.
- Il nucleo familiare del signor MdM comprende solo quest'ultimo, in quanto è separato dalla moglie dal 2015 ed è onerato di un assegno di mantenimento per i figli M e M (collocati presso la madre) dell'importo di € 250,00 mensili.

Quanto alla meritevolezza del piano, deve rilevarsi che i debiti contratti dall'istante sono riferibili a fabbisogni familiari, avendo infatti il medesimo dichiarato che la situazione di indebitamento è attribuibile a prestiti richiesti per acquisto di mobilio, aiuto al proprio cognato e alla ex moglie, la quale, come anche attestato dall'O.C.C., è affetta da disturbi fisici e psichici a seguito di un incidente stradale subito nell'anno 2009 e a seguito del quale percepisce un' indennità di invalidità di soli € 301,00 mensili.

Inoltre l'istante non si è mai sottratto, per quanto possibile, al pagamento dei propri debiti, avendo altresì contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di adempierle.

Deve altresì tenersi conto che, a fronte di tale esposizione debitoria, l'istante ha proposto di ristrutturare i propri debiti offrendone il pagamento integrale e chiedendo solo una maggiore dilazione delle rate rispetto alle scadenze ordinarie con i vari creditori, così come si evince dal piano del consumatore integrato depositato in data 20 gennaio 2017, nel modo che segue:

- Finanziaria A, dilazionato in 10 anni, con 120 rate da € 161,45 ciascuna, per un totale di € 19.374,00;
- Finanziaria A, dilazionato in 10 anni, con 120 rate da € 160,70 ciascuna, per un totale di € 19.284,00;
- Banca, dilazionato in 10 anni, con 120 rate da € 172,16 ciascuna, per un totale di € 19.284,00;
- Finanziaria B, dilazionato in 10 anni, con 120 rate da € 48,27 ciascuna, per un totale di € 5.792,40;
- Intero pagamento dei creditori privilegiati.
- Tale piano è stato redatto dall'organismo di composizione della crisi nominato con provvedimento del Tribunale di Grosseto del 28 dicembre 2015, lo stesso organismo di composizione della crisi ne ha attestato la fattibilità.
- 

Al piano, così come proposto, si è opposto il creditore Finanziaria A il quale, già in sede di costituzione, aveva chiesto di disporre la

presentazione di un nuovo piano che tenesse conto dell'avvenuta cessione, in suo favore, delle quote di retribuzione e del TFR fino alla concorrenza del credito, quantificato in euro 46.425,00.

L'opposizione non merita accoglimento in quanto la ratio dell'istituto, introdotto dalla l. 3/ 2012, è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti, anche attraverso la proposta di adempimento in misura inferiore all'importo originario, purché sia conveniente (per i creditori e per lo stesso debitore) e comporti almeno l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti privilegiati ex art. 71° co. l. 3/2012.

Nel caso di specie la convenienza è garantita dall'integrale pagamento dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari in conto capitale, oltre che dal tempo obiettivamente contenuto di definizione delle pendenze (10 anni), con un importo che è perfettamente e in concreto sostenibile in considerazione delle condizionali patrimoniali del signor MDM, delle spese di gestione familiare e delle sue aspettative di vita e di lavoro.

In merito alle altre eccezioni formulate dall'opponente giova evidenziare quanto segue:

1 per un conto, l'aspetto della formalità relativa alla indicazione del creditore cessionario Finanziaria A deve ritenersi superato dalla costituzione in giudizio di quest'ultima che si è ampiamente difesa nel merito, con conseguente sanatoria di ogni eventuale profilo di illegittimità. Nel merito giova evidenziare che le osservazioni formulate dall'odierna resistente sono state recepite nelle integrazioni al piano;

2 per altro conto, in merito alla doglianza relativa alla errata quantificazione del credito, deve rilevarsi che il debitore è certamente titolare del credito di lavoro e del TFR, sul quale è stato creato unicamente un vincolo di destinazione al soddisfacimento delle pretese del creditore mediante una forma di adempimento coattivo che, naturalmente, dovrà intendersi sostituito dalle nuove modalità di adempimento stabilite dal piano.

Diversamente, se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi dovrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Di conseguenza, la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari.

Per tali motivi, l'opposizione del creditore Finanziaria A non merita accoglimento, in quanto, pur rappresentando da solo più del 50% dei crediti intervenuti, non è ostativo, ai sensi dell'art. 12-bis, 4° co. l.

3/2012, all'approvazione del piano, essendo necessario solo il giudizio di congruità e di idoneità dello stesso qui formulato.

P.Q.M.

Il giudice, dato atto,

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. 3/2012;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che non risultano atti in frode ai creditori;

omologa il piano del consumatore proposto da MdM e depositato in data 20 gennaio 2017;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

dispone che venga sospeso l'addebito delle rate dei finanziamenti sullo stipendio del sig MdM;

attribuisce all'O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

dispone che il compenso dell'organismo di composizione della crisi sarà liquidato dal giudice previa presentazione di notula una volta divenuto definitivo il piano.

Grosseto, 9 maggio 2017

Il Giudice  
Dott.ssa Claudia Frosini